

Thiene, 2 dicembre 2020

## CIRCOLARE DI APPROFONDIMENTO

### NUOVO TRACCIATO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la guida pubblicata il 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul tema della compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

**Dal 1° gennaio 2021**, infatti, sarà obbligatorio l'utilizzo delle **nuove specifiche tecniche del tracciato Xml per la fatturazione attiva**. La fatturazione passiva secondo le nuove specifiche sarà facoltativa per tutto il 2021, salvo diventare obbligatoria dal 2022 qualora venga approvata una specifica norma contenuta nell'attuale bozza della Legge di Bilancio.

#### **Modalità di compilazione dei diversi tipi di documento**

Codice	Descrizione	Utilizzo
TD01	Fattura	FE/esterometro
TD02	Acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	Acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	Nota di credito	FE/esterometro
TD05	Nota di debito	FE/esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	Fattura semplificata	FES
TD08	Nota di credito semplificata	FES
TD09	Nota di debito semplificata	FES
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	Esterometro
TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno	FE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72	FE
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	FE
TD21	Autofattura per splafonamento	FE

<b>TD22</b>	Estrazione beni da Deposito IVA	FE
<b>TD23</b>	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
<b>TD24</b>	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FE
<b>TD25</b>	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
<b>TD26</b>	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)	FE
<b>TD27</b>	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

\* FE = Fattura Elettronica; FES = fattura elettronica semplificata

Di seguito sono illustrati alcuni chiarimenti sulle problematiche più ricorrenti.

## **Acconto/anticipo – Parcella**

E' consigliabile, non obbligatorio, distinguere tra i tipi documento **TD01**, **TD02**, **TD03** e **TD06**. Infatti, è possibile emettere, in luogo dei menzionati tipi di documento, un documento con l'indicazione **TD01 "Fattura"** per tutte queste tipologie di operazione (acconti/anticipi e/o parcella).

## **Note di credito – note di debito**

Le **note di credito** devono essere emesse obbligatoriamente con il tipo documento **TD04 "Nota di credito"**. Si ricorda, infatti, che il file xml di nota di credito espone le cifre con segno positivo; è il TipoDocumento riportato che fa sì che l'operazione storni una precedente già fatturata.

## **Integrazione - Autofattura**

Relativamente ai casi di **reverse charge interno** (a titolo esemplificativo, operazioni di acquisto ai sensi degli artt. 17, c. 6, e 74, c.7-8), attualmente è consentito effettuare l'integrazione della fattura in reverse charge con modalità "cartacea", anche in presenza di fattura elettronica del fornitore. Resta ferma la conservazione in formato elettronico della fattura di acquisto ricevuta dallo SdI e la conservazione "analogica" del documento integrato.

Dal 1° gennaio 2021 sarà possibile integrare la fattura elettronica ricevuta, nell'ipotesi di reverse charge interno, con un'integrazione "elettronica", creando quindi un documento

Xml da trasmettere allo Sdl, utilizzando il **tipo documento TD16**. L'Xml di integrazione sarà recapito esclusivamente al cessionario.

Anche per le **operazioni di acquisto con l'estero** (acquisti di beni e servizi intracomunitari e di servizi esteri) resta possibile la gestione "cartacea" dell'integrazione/autofattura. La conservazione dei documenti sarà "analogica", salvo opzione facoltativa di conservazione elettronica dei documenti cartacei. In questo caso si rende necessaria la comunicazione delle operazioni mediante l'**esterometro**.

Con le nuove tipologie di documento in vigore sarà possibile effettuare l'integrazione/autofattura in formato elettronico, utilizzando il **tipo documento TD17** (integrazione o autofattura per servizi intracomunitari ed esteri), **TD18** (integrazione per acquisti di beni intracomunitari) e **TD19** (acquisti da soggetti identificati o rappresentanti fiscali). Tale documento Xml sarà inviato allo Sdl e questo consentirà di **evitare la trasmissione dell'esterometro**.

Si precisa che per poter inviare tramite Sdl un documento di integrazione/autofattura del tipo TD16, TD17, TD18, TD19, sarà necessario richiedere un **adeguamento** alla propria **software-house**.

## Esterometro – codici TD10 e TD11

Restano in vigore i codici TD10 e TD11 relativi ai TipoDocumento "acquisti beni UE" e "acquisti servizi UE" **da utilizzare esclusivamente nella compilazione dell'esterometro**. Si tratta quindi di due TipoDocumento alternativi rispetto ai codici TD18 e TD17.

## Nuovi codici natura Iva

Nelle nuove specifiche tecniche è stata modificata la codifica dei codici natura da inserire nel traccato Xml della fattura elettronica.

Di seguito si riportano i codici natura con la descrizione degli articoli dell'operazione associata a ciascuno di essi.

Natura	Descrizione	Riferimento normativo
N1	Operazioni escluse (anticipazioni in nome e per conto, interessi di mora, penalità)	Art. 15 Dpr 633/72
N2.1	Operazioni prive dei requisito territoriale	Artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72

N2.2	Non soggette – altri casi	Art. 1-4, art. 13, art. 26, soggetti minimi e forfettari, art. 74 c. 1
N3.1	Non imponibili - Esportazioni	Art. 8, c. 1, lett. a) e b) Dor 633/72
N3.2	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie	Art. 41 e 42 DL 331/93, art. 58 Dpr 633/72
N3.3	Non imponibili - Cessioni verso San Marino	Art. 71 Dpr 633/72
N3.4	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Art. 9, art. 71 (cessioni verso Città del Vaticano), art. 72 (cessioni a organismi internazionali - NATO, ambasciate, Caserma Ederle)
N3.5	Non imponibile a seguito di dichiarazione d'intento	Art. 8, c. 1, lett. c)
N3.6	Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	Art. 38-quater, c. 1, art. 50, comma 4, lett. c), e), h), e i) DL 331/93
N4	Operazioni esenti	Art. 10 Dpr 633/72
N5	Operazioni soggette al regime del margine	Art. 36 DI 41/1995
N6.1	Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero	Art. 74, c. 7-8
N6.2	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro	
N6.3	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile	Art. 17, c. 6, lett. a)
N6.4	Inversione contabile - Cessioni di fabbricati	Art. 17, c. 6, lett. a-bis)
N6.5	Inversione contabile - Cessioni di telefoni cellulari	Art. 17, c. 6, lett. b)
N6.6	Inversione contabile - Cessioni di prodotti elettronici	Art. 17, c. 6, lett. c)
N6.7	Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi	Art. 17, c. 6, lett. a-ter)
N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico	Art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater)
N6.9	Inversione contabile - altri casi	Da non utilizzare – per nuovi ipotesi di reverse charge
N7	Iva assolta in altro Stato Ue	

In relazione ai nuovi codici natura si precisa quanto segue:

- il codice **N2.1** deve essere utilizzato in caso di operazioni prive del requisito territoriale per cui vige l'obbligo di emissione della fattura (articoli da 7 a 7 septies); per tali cessioni verso soggetti intracomunitari andrà indicata in fattura la dicitura "**inversione contabile**", mentre

per le cessioni verso soggetti esteri dovrà essere inserita la locuzione “**operazione non soggetta**”;

- il codice **N6.9** risulta attualmente non utilizzabile, in quanto previsto per nuove ipotesi di reverse charge che il legislatore potrebbe introdurre in futuro;

- nel caso di acquisto di prestazioni di servizi internazionali da soggetto estero/intracomunitario, da autofatturare/integrare ai sensi dell'art. 9 Dpr 633/72, nell'esterometro andrà indicato il codice natura N3.4.

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, per rimanere aggiornati vi ricordiamo di accedere al nostro sito: <http://methastudio.it/> e di seguirci su Facebook e su LinkedIn.

Cordiali saluti

**Metha Studio Associato**

